

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(211)

---

## INDICE

<i>RESOCONTI:</i>	<i>Pag.</i>
GIUSTIZIA (2 <sup>a</sup> ) . . . . .	27
<b>BILANCIO (5<sup>a</sup>)</b>	
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	39
FINANZE E TESORO (6 <sup>a</sup> ) . . . . .	28
ISTRUZIONE (7 <sup>a</sup> ) . . . . .	31
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	40
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 <sup>a</sup> ) . . . . .	35
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI .	39
<hr/>	
CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i> 41



**GIUSTIZIA (2\*)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

*Presidenza del Presidente*  
VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

« **Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità** » (1116-bis), d'iniziativa popolare (risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 18 del disegno di legge n. 1116, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 1978). (Esame e rinvio).

Il senatore Bausi riferisce favorevolmente sul disegno di legge, osservando tuttavia come il significato di esso dopo lo stralcio dall'originario provvedimento d'iniziativa popolare, risulti come menomato del contenuto organico che prima lo informava: lo stralcio infatti ne ha pregiudicato sensibilmente la portata. Si riserva quindi di presentare successivamente opportuni emendamenti, al fine di ripristinare lo spirito.

Passando poi ad illustrare il contenuto del disegno di legge, chiarisce che esso è suddividibile in tre parti. La prima programmatica, che specifica, dagli articoli 1 a 5, i principi costituzionali sulla tutela della vita umana e le misure per attuarli, con particolare riferimento alla funzione svolta nel campo dell'assistenza dalle Regioni (in proposito ricorda come finora solo 14 Regioni abbiano legiferato in adempimento al disposto della legge istitutiva dei consultori familiari); la seconda, di carattere strumentale, tende a concretizzare la difesa del diritto alla vita mediante la prevenzione dell'aborto volontario, soprattutto istituendo i centri di accoglienza e difesa della vita umana; la terza infine (dall'articolo 15 al 18) prevede l'istituto della dichia-

razione di adottabilità prenatale e stabilisce particolari modalità per l'affidamento provvisorio del minore, lasciando sempre impregiudicata l'applicazione delle norme sull'adozione speciale ed irrogando sanzioni penali nel caso di indebite intromissioni nel procedimento preadottivo.

Poichè il disegno di legge comporta notevoli interferenze e connessioni con la legislazione esistente, soprattutto con quella istitutiva dei consultori familiari e con le proposte di legge in materia di adozione speciale, occorrerà — oltre che approfondire alcuni aspetti specialmente della legislazione regionale in materia di consultori — procedere all'acquisizione di dati e notizie riguardanti la consistenza di questi ultimi ed il loro funzionamento ed approfondire la conoscenza dei problemi connessi all'applicazione dell'istituto dell'adozione speciale.

Conclude osservando come il disegno di legge corrisponda agli auspici formulati da più parti in occasione della discussione della legge sull'aborto, la quale non affronta le radici di tale fenomeno e soprattutto non diffonde la consapevolezza che oltre alla possibilità di abortire c'è anche quella di accettare il figlio che sta per nascere.

Il presidente Viviani, dopo aver ricordato che già nella seduta del 21 giugno la Commissione aveva stabilito che il disegno di legge n. 1116-bis venisse abbinato a quelli in materia di adozione speciale, fa presente che la proposta del senatore Bausi configura sostanzialmente la richiesta di una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, oltre a quella dell'acquisizione di elementi informativi da parte dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 47. Tale indagine potrebbe eventualmente essere collegata con quella già richiesta per i provvedimenti sull'adozione speciale. Tuttavia, per meglio meditare un problema di così vasta portata, è opportuno rinviarne l'esame alla prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

**FINANZE E TESORO (6°)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

*Presidenza del Presidente*  
SEGNANA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Azzaro.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Segnana avverte che il calendario settimanale dei lavori della Commissione si presenta piuttosto intenso, considerata la necessità di esaminare alcuni provvedimenti che richiedono una sollecita approvazione: domani si terranno due sedute congiunte, con la 9ª e successivamente con la 11ª Commissione per l'esame, rispettivamente, dei disegni di legge n. 1260 e dei disegni di legge nn. 1298 e 1234; l'eventuale seguito dell'esame del disegno di legge n. 1302 avverrà nella seduta di giovedì 20 luglio, essendo il provvedimento previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea per il giorno successivo.

**IN SEDE REFERENTE**

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti** » (1302), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Esame e rinvio).

Il presidente informa che il ministro Malfatti, alla presenza del quale si sarebbe potuto altresì concludere il dibattito sulle comunicazioni svolte il 20 maggio, non potrà presenziare alla seduta odierna a causa della concomitanza di una riunione governativa.

Il senatore Assirelli, relatore alla Commissione, ricordato l'impegno di contenere in termini accettabili il disavanzo pubblico per il corrente anno, premette che il provvedimento in esame si preoccupa di coprire almeno in parte il *deficit*, risultato assai su-

periore alle stime iniziali, mediante un prelievo aggiuntivo di 740 miliardi. Il relatore illustra quindi brevemente gli articoli del decreto-legge, soffermandosi, in particolare, sulle innovazioni apportate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 2, sull'aumento introdotto all'imposta proporzionale di bollo, il testo approvato dalla Camera reca un'aggiunta concernente le cambiali, accettate da aziende ed istituti di credito emesse da imprenditori soggetti a registrazione, le quali debbono egualmente scontare un'imposta dello 0,10 per mille. L'articolo 2-bis prevede che le marche per cambiali possano essere annullate anche dagli uffici postali mediante bollo a calendario. L'articolo 5 eleva a lire 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie nonchè quella di trascrizione; alla disposizione, con ulteriori commi di nuova introduzione, sono stati apportati chiarimenti applicativi, prevedendosi in particolare che, con la sola eccezione degli atti connessi al processo del lavoro e di quelli previsti da accordi internazionali, tutti i rimanenti verranno assoggettati all'obbligo tributario di registro. L'articolo 8, che dispone un aumento del 30 per cento delle tasse sulle concessioni governative, fa invece salva la misura del tributo dovuta sulle concessioni per radioaudizioni e radiodiffusioni, di recente incrementata.

Proseguendo nella rassegna delle modificazioni introdotte al testo originario dalla Camera dei deputati, il relatore ricorda che l'articolo 9 all'ultimo comma ora prevede un aumento del 30 per cento anche alla tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata superiore ai 125 centimetri cubi. Con l'articolo 11 si stabilisce che i soggetti all'IRPEG, che approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'articolo 2364 del codice civile, debbono effettuare il versamento di acconto entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente. Nello stesso articolo si dispone che, parallelamente all'obbligo di corrispondere l'acconto autunnale per i soggetti all'IRPEF quando l'imposta relativa al periodo precedente risulti superiore a lire 100.000, un

analogo obbligo ricada anche sui coniugi che effettuino denunce separate, ricorrendo ben inteso gli altri presupposti.

Con l'articolo 13-bis, relativo all'IVA, si prevede che per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili, riguardanti la produzione di beni ovvero dipendenti da contratti di locazione finanziaria, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile nel caso di cessione dei beni prodotti oppure dati in locazione finanziaria. È altresì consentita la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni formanti oggetto di successive lavorazioni ed è del pari ammessa la detrazione dell'imposta per enti che non siano società, quando l'attività commerciale od agricola venga gestita mediante contabilità separata. All'articolo 13-ter gli autoveicoli con motori diesel fino a 2.500 cc. sono assoggettati all'IVA nella misura del 18 per cento in luogo del precedente 35 per cento. Dopo l'articolo 14-bis, sui limiti concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ora elevati anche per la circolazione e il deposito di profumerie alcoliche, l'articolo 15 aumenta al 12 per cento annuo gli interessi di mora dovuti sui diritti doganali ed altri tributi riscossi in dogana.

A proposito dell'articolo 17, che proroga al 31 dicembre 1980 il termine del 30 giugno 1978 stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 1977, convertito nella legge n. 535 dello stesso anno, il relatore auspica il ripristino di almeno parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette soppressi con il decreto presidenziale n. 644 del 1972, allo scopo di assicurare una maggiore funzionalità del servizio.

L'articolo 18, riguardante i cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia, stabilisce, tra l'altro agli effetti dell'IRPEF, un rapporto fisso tra moneta nazionale e franco svizzero in lire 280, anziché delle previste 150.

Il relatore Assirelli, concludendo, raccomanda alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore Ricci afferma che voterà a favore con vivo disappunto nei confronti di un provvedimento che ingenera molte riserve. Non gli sembra infatti che sia questo il modo migliore per ridurre il deficit pubblico quando sarebbe più opportuno incidere sul lato della spesa anziché raschiare ancor di più il barile con inasprimenti fiscali che vanno sostanzialmente a colpire il contribuente medio e molto spesso le categorie meno abbienti.

Dopo aver lamentato che il Senato avrà pochissimo tempo a disposizione per esaminare il decreto-legge, data la prossima scadenza dei termini di conversione, ritiene che la Commissione dovrebbe essere messa al corrente delle linee generali di politica economica e finanziaria che il Governo intende attuare e chiede, quindi, che i Ministri delle finanze e del tesoro intervengano quanto prima in Commissione per rendervi le necessarie comunicazioni.

Si sofferma infine brevemente su una specifica norma del decreto — il quinto comma dell'articolo 5 del testo pervenuto dalla Camera — osservando che la decorrenza delle nuove aliquote dell'imposta sostitutiva dovrebbe essere prevista sulle erogazioni a fronte di contratti di finanziamento stipulati successivamente al 1° ottobre 1978. In caso contrario, si modificherebbe il regime fiscale di contratti già stipulati, dando in pratica alla disposizione un'efficacia retroattiva e, pertanto, iniqua. Su questo argomento si riserva di presentare un emendamento. Il sottosegretario Azzaro fa comunque fin d'ora presente che la decorrenza del 1° ottobre 1978, prevista nel quinto comma dell'articolo 5, tiene, almeno in parte, conto delle riserve sollevate, in quanto precedentemente era stata proposta una decorrenza dal giugno 1978.

Il senatore Luzzato Carpi giudica il decreto come uno dei peggiori provvedimenti degli ultimi tempi. Esso costituisce un nuovo modo per rastrellare quattrini in maniera disorganica; colpisce con un'altra stangata il contribuente onesto; induce l'Amministrazione finanziaria a nuovi e complicati adempimenti distogliendola da quello che dovrebbe essere il suo compito principale, e cioè

l'accertamento e la lotta all'evasione. Con l'adozione di questo provvedimento, inoltre, viene ancora una volta smentita l'assicurazione di mantenere una tregua legislativa fiscale; resta immutato il trattamento tributario delle obbligazioni e dei buoni del tesoro; il cittadino viene ulteriormente gravato in materia di acconti sull'imposizione del reddito. (Al riguardo ritiene che quantivantano crediti nei confronti del fisco dovrebbero essere legittimati a detrarli in sede di versamento di acconti).

Passando ad argomenti particolari, formula riserve sull'articolo 18, temendo il rischio di evasioni alle norme valutarie. In ordine all'articolo 1 reputa opportuno prevedere la possibilità del bollo a punzone e, in merito all'articolo 2, rileva l'inutilità degli ultimi due commi, concernenti gli arrotondamenti, in quanto sarebbero già stati previsti dalla legge n. 36 del 1977.

Dopo aver sottolineato che leggi così complicate, con tanti « distinguo », creano nuove possibilità di evasione e crescenti difficoltà di accertamento, lamenta che il Governo non abbia dato seguito all'ordine del giorno 9.335.5, presentato da lui insieme ai senatori Segnana e Li Vigni il 10 febbraio 1977, affinché non fossero considerati svolti nell'esercizio di attività commerciali i servizi resi agli associati da parte di organizzazioni sindacali, enti o associazioni sociali, ricreative, sportive o culturali. Risulta invece che l'Amministrazione, in contrasto con l'ordine del giorno, abbia continuato le attività di accertamento.

Il sottosegretario Azzaro fa presente che il Governo sta preparando una norma in materia, che conta di sottoporre preventivamente alla Commissione dei trenta.

Il senatore Li Vigni dichiara di condividere gran parte delle critiche espresse e, soprattutto, trova difficile inserire il presente provvedimento in un quadro organico di misure di politica economica e finanziaria. Su questo punto, anzi, occorrerebbe, a suo avviso, avere maggiori certezze: si augura perciò che il Parlamento sia posto al corrente degli intendimenti governativi e sollecita un intervento del Ministro del tesoro, da lui richiesto in una precedente seduta, sul problema dell'adesione italiana al serpente mo-

netario europeo (il presidente Segnana informa che il Ministro ha assicurato la sua pronta disponibilità).

Rilevato poi che molte norme non lo soddisfano, il senatore Li Vigni critica particolarmente l'abbassamento a 100.000 lire del limite per far scattare l'obbligo del versamento dell'acconto IRPEF, facendo presente come tale misura si rivelerà molto pesante per tanti piccoli contribuenti e rilevando, soprattutto in riferimento alla disciplina in vigore per i coniugi, come tale disposizione creerà ulteriori aggravii ed incombenze per l'Amministrazione finanziaria. Lo stato di quest'ultima, inoltre, si rivela sempre più carente ed impari rispetto al lavoro di accertamento che dovrebbe essere compiuto.

Si riferisce anch'egli, infine, all'ordine del giorno n. 9.335.5 ricordato dal senatore Luzzato Carpi, sottolineando che l'Amministrazione e la Guardia di finanza, dando seguito agli accertamenti, hanno, nel concreto, disatteso gli impegni assunti dal Governo in sede parlamentare e non rispettato la volontà espressa al riguardo dal Parlamento.

Il sottosegretario Azzaro conferma gli intendimenti del Governo in materia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *IN MERITO ALL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EVASIONE FISCALE E SULLO STATO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA*

Il presidente Segnana comunica che il Presidente del Senato ha approvato il programma formulato dalla Commissione il 1° giugno scorso, riservandosi peraltro ogni decisione per quanto si riferisce ai punti del programma relativi alle consulenze di esperti e di istituti specializzati, nonché ai sopralluoghi da effettuare, dopo aver esaminato le singole e dettagliate proposte della Commissione.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1302 giovedì 20 luglio, alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

*Presidenza del Presidente*  
SPADOLINI

*Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Pedini ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Franca Falcucci.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Spadolini prospetta la possibilità che, in relazione ad improrogabili impegni del Governo nonchè ai lavori dell'Assemblea, l'ordine dei lavori concordato nella seduta antimeridiana del 12 luglio subisca alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda l'eventualità che, nella seduta pomeridiana di giovedì 20 luglio, il senatore Faedo riferisca sui lavori della Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare dei provvedimenti recanti istituzione di nuove università statali. Prende atto la Commissione.

**IN SEDE REFERENTE**

- « **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « **Misure per la riforma dell'Università** » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;
- « **Riordinamento delle strutture universitarie** » (810), d'iniziativa dei senatori Crollanza ed altri;
- « **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica** » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria** » (114), d'iniziativa del senatore Sognori;

« **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera** » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;

« **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine** » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« **Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale** » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;

« **Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica** » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

**Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria elaborato dal relatore Cervone, rinviato il 13 luglio.

Riprende l'esame della lettera e) del terzo comma dell'articolo 20 (relativa alla presenza dei rappresentanti regionali nel Consiglio universitario nazionale), accantonato nella seduta antimeridiana del 13 luglio. Dopo che il presidente Spadolini ha ricordato i punti di dissenso emersi in tale occasione, il senatore Urbani, richiamandosi agli accordi presi tra i partiti per l'inserimento nel CUN di rappresentanti delle componenti extrauniversitarie, illustra un emendamento Bernardini soppressivo della lettera e) del terzo comma ed aggiuntivo di un comma, da inserire dopo il terzo, contemplante l'integrazione del CUN con un rappresentante designato da ciascuna Regione quando si tratti di materia relativa alla legge di programma.

Il sottosegretario Franca Falcucci propone invece (per un più stretto raccordo fra i compiti di programmazione del Consiglio universitario nazionale e le competenze dei

Consigli regionali universitari) la soppressione della lettera *e*) del terzo comma dell'articolo 20 e l'inserimento di una norma — che potrebbe in sede di coordinamento essere posta alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 21, al fine di prevedere la consultazione dei rappresentanti dei Consigli regionali universitari nella formulazione da parte del CUN delle proposte di programma di cui all'articolo 20.

Il senatore Buzzi, ricordato che negli accordi fra i partiti si convenne di collocare il rapporto tra Università e territorio in sede di programmazione, si esprime favorevolmente alla proposta del Governo. Anche il senatore Maravalle si dichiara d'accordo con la formulazione governativa, purchè — in relazione alla diversa delineazione che in questo caso verrebbero ad assumere i CUR — venga coordinato il primo comma dell'articolo 22 nel senso dell'istituzione del Consiglio universitario regionale anche nelle Regioni dove esiste una sola sede universitaria.

Si apre sul punto un breve dibattito, cui intervengono il sottosegretario Franca Falcucci, che sottolinea il carattere puramente di coordinamento delle funzioni del CUR (le cui competenze a suo avviso — stante la sostanziale equivalenza strutturale, puntualizzata anche dal senatore Faedo, fra Consiglio universitario regionale e Consiglio di ateneo — potrebbero essere deferite al Consiglio di ateneo, nelle Regioni dove c'è una sola sede universitaria), ed i senatori Urbani e Maravalle (che ricordano le diverse funzioni attribuite ai due organismi), Bernardini (per il quale i dissensi sul punto vertono sul differente modo di intendere il radicamento dell'Università sul territorio) e Perna (che fa presente lo squilibrio che si creerebbe fra le Regioni qualora solo in alcune si istituissero i Consigli universitari regionali).

Infine (dopo che il relatore ha richiamato la genesi della norma del testo di riferimento sulla presenza di rappresentanti regionali nel CUN, nonchè la mera funzione di coordinamento del CUR ed il timore — già espresso in sede di Sottocommissione — di un proliferare di università in connessione all'isti-

tuzione in sede locale di quest'ultimo organismo), su proposta del Presidente e con adesione a nome del Gruppo comunista del senatore Urbani (il quale rammenta che negli accordi fra i partiti si concordò di risolvere in Commissione il nodo della rappresentanza regionale — per tutte le Regioni — e parlamentare nel Consiglio universitario nazionale), si conviene di accantonare per ulteriori approfondimenti la lettera *e*) del terzo comma dell'articolo 20, con l'intesa di riprendere il punto in connessione con la richiesta avanzata dal Governo di inserire nel CUN rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e con le proposte di coordinamento del primo comma dell'articolo 22 formulate dal senatore Maravalle.

Si passa quindi all'esame del titolo IV, relativo a ricerca scientifica ed Università.

Sull'articolo 23, concernente Università e ricerca scientifica, in ordine ad un rilievo avanzato dal senatore Bernardini sull'individuazione degli osservatori come istituti universitari (con osservazioni integrative del relatore, per il quale la previsione del testo di riferimento avvia la soluzione del problema, e del senatore Maravalle, di diverso avviso), si conviene di approfondire ulteriormente il punto sollevato, salvo l'accordo sull'inserimento in un unico capitolo di spesa delle assegnazioni ad università, istituti universitari e scientifici, osservatori.

Si passa quindi all'articolo 24, sui piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria.

Il primo comma viene accolto senza modifiche. Esso prevede che i piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria siano basati: sul numero dei docenti e degli studenti e sulla tipologia dei dipartimenti, con particolare riferimento alle scienze sperimentali; sulla necessità di riequilibrare territorialmente le assegnazioni per la ricerca, in rapporto alla programmazione universitaria e con particolare riguardo al Mezzogiorno ed alle isole, e di potenziare i settori di ricerca maggiormente atti a contribuire allo sviluppo civile e produttivo del Paese; sulla necessità di assicurare il finanziamento ai programmi di ricerca e di più alto valore scientifico.

Su proposta del Governo, viene soppresso il terzo comma (relativo alle indicazioni rappresentate dai piani triennali).

Il sottosegretario Franca Falcucci illustra poi taluni emendamenti (due sostitutivi ed uno soppressivo di parti dei commi secondo e quarto). Si apre un breve dibattito, in particolare incentrato sull'opportunità di suddividere i piani di sviluppo triennale della ricerca scientifica secondo settori di attività (in questo senso è la proposta governativa, cui il senatore Bernardini oppone l'eccessiva onnicomprensività dei settori) o secondo i dipartimenti (di una ripartizione del genere il Sottosegretario di Stato fa presente la rigidità), e sul ruolo delle dodici Commissioni consultive che il CUN può costituire nel suo seno ai sensi del quinto comma dell'articolo 20 (al riguardo, il senatore Bernardini, prospettata l'opportunità di tornare al testo varato dalla Sottocommissione, ricorda l'accantonamento dei commi sesto e settimo dell'articolo 20 — sulle funzioni del CUN e sui comitati di settore da costituire *a latere* di questo — concordato per una ripresa in sede di articolo 24).

Dopo ulteriori precisazioni del sottosegretario Franca Falcucci e del senatore Bernardini, ed interventi dei senatori Faedo (che accenna alla struttura del Consiglio nazionale delle ricerche), Urbani (che segnala la opportunità di ritornare alla formulazione della Sottocommissione volta a prevedere un organismo istruttorio di ausilio al CUN nominato dalle componenti dei settori, altresì sottolineando la gradualità dell'allineamento della denominazione dei settori di attività alla denominazione dei dipartimenti), Masullo (che rileva il carattere di organo politico responsabile proprio del CUN), Buzzi, Maravalle (che concorda con gli emendamenti governativi) e del relatore (che evidenzia lo snellimento del disposto cui tendono gli emendamenti governativi e la sufficienza delle dodici Commissioni di supporto al CUN per le funzioni di programmazione), la Commissione accoglie gli emendamenti governativi sostitutivi di parti dei commi secondo e quarto, con integrazioni rispettivamente proposte dal senatore Bernardini e dal sottosegretario Franca Falcucci, e l'emendamento governativo soppressivo degli ultimi due periodi del quarto comma.

Pertanto, la legge di programma di cui all'articolo 19, deve contenere l'indicazione dei piani di sviluppo triennale della ricerca scientifica universitaria suddivisi secondo settori di attività determinati dallo stesso CUN. Tale indicazione deve contenere anche tutto quanto concerne il concorso di altri organismi pubblici che svolgono programmi di ricerca in collaborazione con le università.

Per ciascun settore di attività, la legge di programma è accompagnata, in allegato, da una relazione consuntiva e preventiva predisposta per i settori di rispettiva competenza dalle Commissioni del CUN di cui all'articolo 20, che possono a tal fine valersi della collaborazione di esperti per specifici settori.

La Commissione approva poi i commi quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo nelle formulazioni originali, con la soppressione — proposta dal senatore Bernardini — dell'ultima parte del quinto comma sul riparto dei finanziamenti annuali delle università (il senatore Trifogli non insiste nel prospettare il trasferimento dei commi sesto e ottavo in sede di esame nelle norme transitorie e finali). In base al testo approvato, sulla base del programma di previsione, la legge fissa la somma complessiva attribuita al finanziamento della ricerca scientifica nelle università e i criteri di ripartizione di detta somma tra le singole università, fermo restando che la ripartizione tra i dipartimenti di ciascuna università spetta al Consiglio di ateneo, sentiti i singoli dipartimenti, secondo quanto previsto nella presente legge.

In fase di prima attuazione della presente legge, il Consiglio universitario nazionale proporrà la somma globale occorrente per la ricerca scientifica nelle università, suddivisa per settori di ricerca provvisori, nonché i criteri di ripartizione di detta somma tra le singole università, fermo restando che la ripartizione fra i dipartimenti di ciascuna università spetta al Consiglio di ateneo, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Entro il secondo programma triennale di sviluppo universitario successivo all'entrata in vigore della presente legge, il finanziamento della ricerca universitaria deve raggiunge-

re una percentuale non inferiore al 20 per cento delle somme iscritte nel complesso del bilancio dello Stato per l'attività di ricerca scientifica, non comprendendo tali somme le spese per il personale e l'edilizia. Allo scopo di identificare tali somme, lo stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, nel bilancio dello Stato, deve prevedere un apposito capitolo con la relativa indicazione di spesa. Per il graduale raggiungimento della percentuale predetta devono essere previsti incrementi annuali di finanziamento destinati alla ricerca nell'unico capitolo di spesa istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Lo stanziamento relativo al primo anno di attuazione della presente legge non può essere inferiore al 10 per cento delle somme iscritte nel bilancio dello Stato dell'anno stesso, non comprendendo in tali somme le spese per il personale e l'edilizia.

Per l'istruttoria relativa alle richieste di finanziamento di ricerca individuale o di gruppo il Consiglio universitario nazionale si avvale delle dodici Commissioni consultive di cui all'articolo 20.

Si passa quindi al nono comma. Il senatore Maravalle solleva il problema della quota (massima o minima) del 25 per cento della somma per la ricerca scientifica che può essere attribuita a programmi di ricerca di rilevanza nazionale, mentre il senatore Bernardini si dichiara per l'opportunità di evitare una eccessiva sottolineatura del ruolo propositivo del Ministero per quanto riguarda tali programmi. Sul punto seguono brevi interventi del sottosegretario Franca Falcucci e dei senatori Trifogli e Buzzi (che richiamano la funzione di impulso del Ministero, salve restando le competenze del CUN in tema di programmazione), dei senatori Masullo (che ricorda i rapporti tra Università e committenza pubblica) ed Urbani (per il quale diversi organismi, e fra questi anche il Governo, possono delineare programmi di ricerca che devono peraltro avere la propria sede istituzionale nelle università ed essere deliberati dal CUN) e del presidente Spadolini (per il quale, pur nella necessità di rivedere la norma accennata, il Governo riveste una funzione basilare nella definizione di programmi che effettivamente siano di rile-

vanza nazionale). Per il superamento dei punti di dissenso sussistenti, si conviene infine di accantonare il nono comma per riprenderlo nella prossima seduta, in modo da completare l'approvazione dell'articolo 24 con riesame in connessione dei richiamati commi sesto e settimo dell'articolo 19 sul programma pluriennale universitario.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 25 relativo alla Conferenza triennale per la ricerca scientifica universitaria. La Commissione approva i primi tre commi nella formulazione originaria, accogliendo altresì lo emendamento soppressivo del quarto comma (sulla segreteria permanente istituita in seno al Consiglio universitario nazionale) presentato dal Governo ed ispirato a criteri di snellimento delle strutture universitarie.

Pertanto, al fine di valutare periodicamente le esigenze della ricerca scientifica nel settore universitario e di individuarne le linee di sviluppo, nonché i possibili collegamenti con la programmazione economica, è istituita la Conferenza della ricerca universitaria che è convocata ogni tre anni e in tempo utile per dare suggerimenti al Consiglio universitario nazionale che deve preparare per il Ministero della pubblica istruzione le proposte di programma di cui al precedente articolo 19 e al Parlamento, che deve esaminarlo e approvarlo.

Sui risultati della Conferenza triennale per la ricerca universitaria il Ministro della pubblica istruzione riferisce, in tempo utile a quanto detto nel comma precedente, al Parlamento e al Consiglio universitario nazionale.

Alla Conferenza partecipano il Ministro della pubblica istruzione che la convoca e la presiede, il Ministro della ricerca scientifica, gli organi della programmazione economica, i componenti il Consiglio universitario nazionale, le rappresentanze degli atenei, delle regioni, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti pubblici di ricerca, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il seguito dell'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

*Presidenza del Presidente*  
TANGA*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti Degan e per la marina mercantile Rosa.**La seduta ha inizio alle ore 17.***IN SEDE DELIBERANTE**

« Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco del fiume Ticino » (783-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.  
(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione il senatore Mingozzi, il quale fa presente che la Camera dei deputati ha introdotto un secondo comma all'articolo unico del disegno di legge con il quale si stabilisce il trasferimento del naviglio di Pavia alla competenza della Regione Lombardia in base alle disposizioni previste dalla legge « quadrifoglio » e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 in materia di opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale.

Apertasi la discussione, intervengono il senatore Gusso il quale, preannunciata l'adesione del Gruppo della democrazia cristiana, esprime l'avviso che la modifica apportata dalla Camera dei deputati è probabilmente pleonastica, ed il senatore Cebrelli il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista.

Infine l'articolo unico del disegno di legge è approvato, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

« Modifiche di alcune disposizioni del Codice della navigazione relative alla navigazione aerea » (1189).

(Rinvio della discussione).

Il senatore Sgherri, relatore alla Commissione, propone di rinviare l'esame del dise-

gno di legge alla prossima settimana per un adeguato approfondimento.

Dopo che il sottosegretario Degan ha sottolineato l'urgenza del provvedimento, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

**IN SEDE REFERENTE**

« Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per l'adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione » (1270).

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore alla Commissione, senatore Pacini, propone di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore Carri, nel concordare con la proposta del relatore, propone di nominare una Sottocommissione per un approfondimento preliminare del disegno di legge.

Il senatore Avellone fa presente che alla Camera dei deputati sono state presentate alcune proposte di legge sulla materia oggetto del provvedimento e richiama perciò la attenzione sulla opportunità di un coordinamento.

Intervengono successivamente il relatore ed il sottosegretario Degan, i quali si dichiarano d'accordo per la nomina della Sottocommissione.

Infine la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante nonché di procedere alla nomina di una Sottocommissione, che si riunirà nella mattinata di domani.

« Norme a favore dell'aeroporto civile di Venezia Marco Polo » (1287).

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del relatore, senatore Gusso, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

« Rifornimento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (1253).

(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Pacini, il quale osserva anzitutto che il problema dell'ammodernamento del settore aeroportuale è stato più volte oggetto di dibattito da parte della Commissione, a partire dalla legge n. 825 del 1973 la quale, oltre a recare misure urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ha previsto la redazione del piano generale degli aeroporti, cioè di un documento programmatico inteso a conferire un ordinato e razionale assetto alla rete aeroportuale nazionale.

In attesa della predisposizione di tale piano da parte di un apposito comitato, rimane l'esigenza di non interrompere la politica degli interventi a breve e medio termine: a tal fine, il Governo sta elaborando un piano-ponte, a carattere integrativo, rivolto essenzialmente al potenziamento dei sistemi di sicurezza e di assistenza al volo nonchè al completamento e all'adeguamento degli scali di maggiore rilevanza ai fini del traffico aereo. Nel predetto piano-ponte viene anche considerata l'esigenza della manutenzione del patrimonio infrastrutturale degli aeroporti nonchè quella di predisporre alloggi di servizio per il personale della Direzione generale dell'aviazione civile impiegato negli stessi scali aeroportuali.

Il disegno di legge in esame, prosegue il relatore, intende rifinanziare gli interventi previsti dalla legge n. 825, in attesa della definizione del programma generale degli aeroporti, prevedendo una spesa di 130 miliardi, destinata per un importo di 95 miliardi all'esecuzione di opere integrative, all'acquisto di arredamenti necessari per il funzionamento degli aeroporti, nonchè a fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi. L'importo di 35 miliardi è destinato invece al completamento delle opere in corso di attuazione negli aeroporti di Lamezia Terme, Bari e Pescara, fino ad oggi finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno, e nell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino.

Il provvedimento prevede altresì la proroga di alcune disposizioni previste dalla legge n. 825 e dal decreto-legge n. 377 del 1975, nonchè l'istituzione di un ufficio speciale presso la Direzione generale dell'aviazione civile con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti relativi ai lavori di cui all'articolo 1 della legge n. 825 ed alle opere integrative e di completamento previste dal provvedimento in esame.

Concludendo, il relatore pone l'accento sui positivi effetti che il disegno di legge potrà avere sia ai fini occupazionali che per aumentare la funzionalità del sistema aeroportuale e ne sollecita l'approvazione.

Apertasi la discussione generale prende la parola il senatore Bausi rilevando che con il disegno di legge in esame non soltanto si rifinanzia la legge n. 825 ma sono anche previsti interventi per aeroporti come quelli di Lamezia, Bari e Pescara, finora finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Chiede inoltre di sapere in che modo il Governo intende mantenere fede alle assicurazioni recentemente fornite dal Ministro dei trasporti per un potenziamento ed una più congrua utilizzazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola.

Il senatore Sgherri sottolinea l'esigenza di una politica di programmazione aeroportuale capace di respingere le tentazioni clientelari e campanilistiche che hanno favorito gli interventi dispersivi ed inefficaci e sollecita perciò un preciso impegno da parte del Governo ai fini della predisposizione del piano nazionale degli aeroporti che dovrà costituire il fondamentale contesto nel cui ambito effettuare gli investimenti previsti sia dalla legge n. 825 che dal disegno di legge in esame.

Occorrerà poi affrontare la situazione estremamente precaria della Direzione generale dell'aviazione civile potenziandone adeguatamente gli organici in modo da consentire l'effettivo adempimento dei compiti istituzionali. In merito al prosieguo dell'esame del disegno di legge il senatore Sgherri propone la nomina di una Sottocommissione incaricata di approfondirne i diversi aspetti.

Prende quindi la parola per la replica il senatore Pacini, relatore, il quale concorda

sulla opportunità di un sia pur rapido approfondimento del disegno di legge.

Il sottosegretario Degan sottolinea le finalità del provvedimento, inteso a mobilitare risorse finanziarie per consentire il completamento di opere tuttora in corso in vari aeroporti, consentendo così di mantenere i livelli occupazionali nonchè di accrescere la funzionalità di alcuni scali. Le misure previste dal disegno di legge, a suo avviso, non sono tali da pregiudicare le scelte programmatiche che saranno compiute in sede di piano nazionale degli aeroporti alla cui elaborazione si sta intensamente lavorando.

Dopo aver fatto presente che il problema dell'aeroporto di Firenze-Peretola dovrà essere esaminato nella sua specificità, il sottosegretario Degan conclude ricordando che è in corso di preparazione uno schema di disegno di legge per la ristrutturazione della Direzione generale dell'aviazione civile.

Dopo brevi interventi dei senatori Gusso e Bausi, i quali prospettano l'esigenza di chiarimenti in merito allo stato dei lavori ed alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 825, la Commissione, accogliendo la proposta in precedenza formulata dal senatore Sgherri, decide di nominare una Sottocommissione incaricata di approfondire il testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

**« Tutela del demanio marittimo » (197).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Avelone, dopo aver ricordato le difficoltà insorte in sede informale soprattutto in relazione all'articolo 5 del disegno di legge relativo alla sanatoria dell'abusivismo delle zone demaniali marittime, prospetta l'opportunità di uno stralcio di tale articolo, che potrebbe essere inserito nell'ambito di una legge-quadro relativa alla sanatoria dell'abusivismo edilizio.

Il senatore Cebrelli si dichiara d'accordo, in linea di massima, con quanto prospettato dal relatore.

Il senatore Melis esprime le sue riserve per l'ipotesi di stralcio dell'articolo 5 e pone l'accento sulla necessità di salvaguardare

in ogni caso il principio della acquisizione gratuita allo Stato delle opere abusive come alternativa alla loro demolizione.

Il presidente Tanga propone di rinviare alla seduta di domani una valutazione complessiva circa lo stralcio dell'articolo 5 ed il seguito dell'*iter* del disegno di legge.

La proposta è accolta dalla Commissione.

**« Disponibilità finanziaria del Consorzio autonomo del porto di Napoli » (1011), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;**

**« Concessione di un contributo dello Stato al Consorzio autonomo del porto di Napoli, secondo la lettera a) dell'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46 » (1024), d'iniziativa dei senatori Mola ed altri;**

**« Intervento per il riequilibrio delle strutture finanziarie del Consorzio autonomo del porto di Napoli » (1071), d'iniziativa dei senatori Basadonna ed altri.**

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del relatore, senatore Tonutti, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, tra loro connessi.

**« Norme per l'edilizia residenziale » (1061), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Si passa all'esame del titolo III recante le norme per il credito fondiario.

L'articolo 13 è accolto con una modifica al secondo comma proposta dal relatore, senatore Degola.

Successivamente è accantonato un articolo 13-bis, proposto dal relatore e concernente i mutui indicizzati, sul quale si è in attesa di acquisire i pareri della 5<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione.

All'articolo 14 il relatore propone un emendamento al primo comma tendente ad elevare a 24 milioni il limite massimo dei mutui agevolati. Il relatore propone altresì una

modifica di coordinamento ed un periodo aggiuntivo al secondo comma.

Gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, che approva poi l'articolo 14 nel suo complesso.

Il senatore Degola illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 15, concernente le garanzie sui mutui. L'articolo, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

L'articolo 16, relativo ai beneficiari dei mutui agevolati, è poi accolto con una nuova formulazione dei primi tre commi ed una modifica di coordinamento al penultimo comma, entrambe proposte dal relatore.

All'articolo 17 il relatore propone un emendamento al secondo comma ed un comma aggiuntivo relativo alla decorrenza della variazione dei tassi sui mutui agevolati per le cooperative a proprietà indivisa.

Gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, che approva poi l'articolo 17 nel suo insieme.

All'articolo 18, concernente i limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, il relatore propone una modifica alla lettera *b*) del primo comma ed un emendamento all'ultimo comma tendente ad una più precisa definizione del reddito complessivo familiare da considerare ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario.

Sugli emendamenti intervengono i senatori Melis e Mola, i quali prospettano l'opportunità di una riduzione dei tassi per le cooperative operanti nel Mezzogiorno.

Il relatore fa presente che tale possibilità è stata attentamente valutata in sede informale ma non è stata tradotta in emendamenti in base alla considerazione che l'introduzione di norme di particolare favore avrebbe potuto dare adito a censure di incostituzionalità creando disparità di trattamento tra gli aventi diritto ai mutui agevolati; è stata tuttavia prevista una più ampia durata per quanto riguarda l'invariabilità dei tassi.

Posti ai voti, gli emendamenti all'articolo 18 sono accolti dalla Commissione. L'articolo è poi approvato nel complesso.

Il successivo articolo 19, recante le modalità per la determinazione del reddito, è accolto con alcune modifiche al primo comma proposte dal relatore.

L'articolo 20 è approvato con una modifica al terzo comma presentata dal relatore.

Il senatore Degola illustra quindi la nuova formulazione dell'articolo 21, che prevede la decadenza dal contributo dello Stato qualora il socio di cooperativa edilizia, l'acquirente da impresa di costruzione ovvero il privato risultino essere in possesso di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 19.

Posto ai voti, l'articolo 21 è approvato dalla Commissione in un nuovo testo.

All'articolo 22 sono accolti una nuova formulazione del primo comma, un emendamento al secondo comma ed un comma aggiuntivo. L'articolo è quindi approvato nel complesso.

In relazione all'articolo 23 il relatore presenta un emendamento tendente a precisare che la legislazione regionale relativa all'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi riguarda soltanto programmi di nuove costruzioni e non si applica al recupero del patrimonio esistente.

Intervenendo sull'emendamento, il senatore Ottaviani, dopo aver rilevato che l'articolo 23 appare mal collocato nell'ambito del titolo III del disegno di legge, ritiene inopportuna l'introduzione della modifica proposta dal relatore giacchè anche i programmi di recupero dovranno essere disciplinati dalle procedure previste dall'articolo.

Il relatore dichiara di non insistere sullo emendamento.

L'articolo 23 è quindi approvato nel testo originario.

All'articolo 24 il relatore propone tre emendamenti al primo comma ed una modifica di coordinamento al secondo comma. Propone altresì di trasformare i commi da 6 a 10 in un articolo aggiuntivo 31-*bis* da collocare nell'ambito del titolo V riguardante il finanziamento del piano decennale.

Gli emendamenti, posti ai voti, sono accolti dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 24 nel complesso.

Infine il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI  
E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROV-  
VIGIONAMENTI**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

*Presidenza del Presidente*  
COPPO

*La seduta ha inizio alle ore 17,40.*

La Commissione ascolta il generale Alessandro Mettimano, Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per i trasporti Degan, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

1232 — « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'Accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

1165 — « Modifica del valore di assegnazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975,

n. 492, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche », di iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri (*Nuovo parere*): *parere favorevole con osservazioni*;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

1011 — « Disponibilità finanziaria del Consorzio autonomo del porto di Napoli », di iniziativa dei senatori Barbi ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti*;

1024 — « Concessione di un contributo dello Stato al Consorzio autonomo del porto di Napoli, secondo la lettera a) dell'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46 », d'iniziativa dei senatori Mola ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti*;

1061 — « Norme per l'edilizia residenziale », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole sul disegno di legge e favorevole con osservazioni sugli emendamenti*;

1071 — « Intervento per il riequilibrio delle strutture finanziarie del Consorzio autonomo del porto di Napoli », d'iniziativa dei senatori Basadonna ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti*;

1253 — « Rifiinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile »: *rinvio dell'emissione del parere*;

1270 — « Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per l'adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione »: *parere favorevole con osservazioni*;

1274 — « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente

modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968»: *rinvio dell'emissione del parere*;

1287 — « Norme a favore dell'aeroporto civile di Venezia Marco Polo »: *rinvio dell'emissione del parere*;

1299 — « Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

La Sottocommissione, infine, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge in stato di relazione:

517-B — « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo e del relativo Protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE) firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954 », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

1229 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè, adottato a Londra il 3 dicembre 1975 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1231 — « Approvazione ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale dell'8 febbraio 1949 per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, adottato a Washington l'8 aprile 1975 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1233 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

## ISTRUZIONE (7ª)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Schiano, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### alla 1ª Commissione:

1273 — « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti »: *parere favorevole con osservazioni*;

#### alla 5ª Commissione:

1245 — « Variazione al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) »: *parere favorevole con osservazioni*;

1271 — « Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (secondo provvedimento) »: *parere favorevole*.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ottaviani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### alla 2ª Commissione:

1275 — « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, concernente

provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani»: *parere favorevole*;

*alla 5ª Commissione:*

1245 — « Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) »: *parere favorevole con osservazioni*;

1271 — « Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (secondo provvedimento) »: *parere favorevole*;

*alla 6ª Commissione:*

1302 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

---

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

---

### Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e  
10ª (Industria, commercio, turismo)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 11,30*

---

### Commissioni riunite

6ª (Finanze e tesoro)

e  
9ª (Agricoltura)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 10*

---

### Commissioni riunite

6ª (Finanze e tesoro)

e

11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 16,30*

---

### 1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 9,30*

---

### 2ª Commissione permanente

(Giustizia)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 10*

---

### 3ª Commissione permanente

(Affari esteri)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 10*

---

### 4ª Commissione permanente

(Difesa)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 10*

---

### 5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 10*

---

**7ª Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 10 e 17*

---

**8ª Commissione permanente**

(Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 9,30*

---

**11ª Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 10*

---

**12ª Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 10,30*

---

**Commissione parlamentare di inchiesta sulla  
fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio  
1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi  
potenziali per la salute e per l'ambiente  
derivanti da attività industriali**

*(Palazzo Raggi)*

*Mercoledì 19 luglio 1978, ore 16*

---

*Licenziato dal Servizio delle Commissioni  
parlamentari alle ore 0,15 del giorno 19-7-1978*